

Titel	Azzeramento del saldo delle ore supplementari dell'anno precedente entro fine marzo: per una corretta valutazione occorre basarsi sull'analisi settimanale
Untertitel	Art. 26 cpv. 3 e 4 CNM DOG
Dokumentnummer	CPSA 102/2016; rinvio a CPSA 115/2015; CPSA 53/2012, 54/2012
Datum	15.12.2016

Kategorien

Arbeitszeit / Reisezeit

Entscheid

Secondo l'art. 26 cpv. 3 CNM DOG, il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. In virtù del cpv. 4 del medesimo articolo, il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di marzo dell'anno successivo.

L'art. 26 cpv. 1 CNM DOG definisce il concetto di ore supplementari nel settore dell'edilizia principale e precisa che si tratta delle ore prestata più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito dal calendario di lavoro. Secondo l'art. 25 cpv. 1 CNM DOG, la base per l'allestimento del calendario di lavoro è costituita dall'orario settimanale. La CPSA ha quindi ritenuto che per il calcolo delle ore supplementari da compensare ci si debba basare su un'analisi settimanale. Di conseguenza, la compensazione delle ore supplementari dell'anno precedente tra gennaio e fine marzo ai sensi dell'art. 26 cpv. 4 va effettuata in base a un'analisi settimanale.

In altre parole, per ogni settimana occorre fare un confronto tra le ore dovute secondo il calendario di lavoro per la settimana in questione e le ore effettivamente prestate (indipendentemente da eventuali giorni compensati durante tale settimana). Se il saldo è negativo, va dedotto dal saldo delle ore supplementari dell'anno precedente; se invece è positivo, va aggiunto al saldo delle ore supplementari per l'anno in corso.

Nel limite del possibile vanno compensate giornate intere o almeno mezza giornata. È comunque possibile anche una compensazione oraria.